



Solo via pec / mail a

Alla Direzione Generale ABAP
del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Al Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo
On. Dario Franceschini
ministro.segreteria@beniculturali.it

Al Segretariato Generale del MIBACT
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT
per la Lombardia
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza ABAP-MI
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Al Sindaco di Milano Giuseppe Sala
sindaco.sala@comune.milano.it

Al Comune di Milano Direzione Urbanistica
*Area pianificazione urbanistica attuativa e
strategica*
[pianificazioneurbanisticaattuativastrategica
@postacert.comune.milano.it](mailto:pianificazioneurbanisticaattuativastrategica@postacert.comune.milano.it)

Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Beni Culturali avverso il provvedimento conclusivo della verifica dell'interesse culturale: nota del Segretariato regionale per la Lombardia del 20 maggio 2020, prot. n. 2705-P-SR-LOM, per l'immobile denominato "Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)", sito in via dei Piccolomini n. 5, censito alle particelle 35/subb. 1-2-3-4-5 del Foglio N.C.E.U. 296 e 62 del Foglio N.C.E.U. 295, individuato alle particelle 35 del Foglio N.C.T. 296 e 62 del Foglio N.C.T. 295.

I sottoscritti Mariolina De Luca Cardillo e Andrea Bonessa, in qualità di Co-Portavoce dell'Associazione Verdi Europa Verde Milano e in qualità di cittadini residenti a Milano

presentano

formale ricorso ai sensi dell'articolo 16 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" avverso il provvedimento della Commissione regionale per il patrimonio culturale della

Lombardia con cui è stato dichiarato che lo stadio Giuseppe Meazza (San Siro), *“non presenta interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del Codice e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del Codice.”*

La Commissione ritiene che la parte del manufatto architettonico con più di settanta anni sia *“del tutto residuale”* rispetto agli ampliamenti successivi. Affermazione che contrasta con l'analisi tecnica dello stato di fatto, che descrive gli ampliamenti recenti come strutture a *“guscio”* che avvolgono la struttura precedente, e con il significato storico e identitario dello stadio.

Descrizione dei fatti

Il 27 marzo 2019 il quotidiano «Corriere della Sera» pubblica la notizia che le due società sportive A.C. Milan S.p.a. e F.C. Internazionale S.p.a. intendono costruire un nuovo stadio e demolire lo storico stadio di San Siro, intitolato a *“Giuseppe Meazza”*.

Le due società dichiarano che si avvarranno delle misure di semplificazione amministrativa concesse dall'articolo 1 comma 304 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014*).

Lo stesso articolo del «Corriere» evidenzia tuttavia la necessità di *“verifiche sui vincoli”*. Nel testo viene attribuita al Sindaco Giuseppe Sala l'affermazione che: *“la Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro”*, aggiungendo che a lui *“non risultano”*.

In realtà, avrebbe dovuto essere chiaro al Comune di Milano che lo Stadio di San Siro, in quanto immobile di proprietà comunale la cui esecuzione risale a oltre settant'anni (è stato inaugurato il 19 settembre 1926), non ancora sottoposto al procedimento di *“verifica dell'interesse culturale”* di cui all'articolo 12, risultava in quel momento sottoposto alle disposizioni della Parte Seconda del Codice.

Nei giorni e nelle settimane successive i mezzi di informazione danno ampio spazio al dibattito sul futuro dello Stadio. Nonostante questo non si ha notizia di pareri ufficiali da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, né si ha notizia che il Comune di Milano abbia presentato la richiesta di *“verifica dell'interesse culturale”*, né ancora che la stessa Soprintendenza l'abbia avviata d'ufficio, come ammesso dal comma 2 dell'articolo 12.

Dall'accesso agli atti effettuato dagli scriventi (concesso dal Segretario regionale per la Lombardia con nota prot. n. 3181 SR-LOM del 15 giugno 2020), emerge una nota di riscontro inviata dalla Soprintendenza al Comune di Milano (prot. n. 3540 del 12 aprile 2019) che si limita a richiamare un precedente parere del 27 gennaio 2001, prot. n. 1519, inviato all'allora società concessionaria della pubblicità dello stadio e, per conoscenza al Comune, con cui era stata espressa la *“non sussistenza di requisiti di carattere storico-artistico”*, affermando tuttavia che lo Stadio di San Siro *“rappresenta un luogo identitario della città ben storicizzato nella sua destinazione”*. Con questa nota la Soprintendenza non chiarisce in maniera definitiva il regime di tutela, riservandosi quindi la possibilità di avviare appositi procedimenti di tutela, anche in ragione delle *“implicazioni”* con le aree confinanti *“come l'Ippodromo del Trotto, l'Ippodromo del Galoppo, il complesso del Lido... tutte vincolate”*.

E' opportuno rilevare che il parere del 2001 era stato espresso in base a una normativa previgente (il D.Lgs. 490/1999) e che il procedimento di *“verifica dell'interesse culturale”* è stato introdotto solo nel 2004 con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In data 10 luglio 2019 Milan e Inter, in qualità di promotori già concessionari e utilizzatori dello Stadio "Giuseppe Meazza" presentano in maniera congiunta al Comune di Milano una "Proposta di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 62 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la Legge di Conversione 21 giugno 2017, n. 96, per la realizzazione del nuovo stadio".

La proposta consiste in uno "Studio di fattibilità" che prevede la completa demolizione dello Stadio di San Siro, sostituito con nuove volumetrie a destinazione commerciale, senza che sia stata chiesta in via preliminare la verifica dell'interesse culturale.

Al fine di valutare la proposta delle due società e concedere l'eventuale dichiarazione di pubblico interesse (come previsto dall'articolo 62 della citata Legge di Conversione 96/2017), il Comune di Milano convoca in data 27 settembre e 4 ottobre 2019 una conferenza di servizi preliminare, a cui è invitata anche la Soprintendenza di Milano, che si esprime in data 4 ottobre 2019, con nota prot. n. 10674, nella quale afferma quanto segue: *"la proposta di demolizione [dello Stadio di San Siro] ha certamente un'estrema rilevanza non solo locale ma nazionale ed anche internazionale, in quanto percepito come una icona dello sport calcistico".* Nella stessa nota la Soprintendenza evidenzia come lo Stadio conservi *"all'interno le strutture del 1955 (Ing. Ferruccio Calzolari e arch. Armando Ronca), il secondo anello e le rampe elicoidali, che si ritengono degne di considerazione, nella prospettiva conservativa di un suo adeguamento e/o nuova trasformazione. In fase di valutazione preliminare, si ritiene che l'opzione proposta della demolizione, ma da realizzarsi in una fase successiva alla realizzazione del nuovo stadio accanto a quello esistente, non sia da considerarsi l'unica possibile. Si invita pertanto a valutare e proporre ipotesi alternative alla demolizione. E soprattutto se tale opzione fosse considerata prevalente...omissis...su tale aspetto debba necessariamente essere coinvolta la Superiore Direzione Generale APAB...omissis...Si sospende pertanto il parere per l'acquisizione delle valutazioni e l'espressione del parere da parte della Superiore Direzione Generale ABAP".*

(le citazioni sono tratte dal Verbale della Conferenza di Servizi preliminare 27 settembre – 4 ottobre 2019, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1905 dell'8 novembre 2019).

La verifica dell'interesse culturale viene avviata su istanza del Comune di Milano solo in data 18 novembre 2019, dopo che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1905 dell'8 novembre 2019, lo stesso Comune ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta delle due società sportive, pur con la prescrizione che "il mantenimento e la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto" è un "obiettivo prioritario".

Tuttavia è pacifico che questa prescrizione non abbia la stessa valenza giuridica di un provvedimento di tutela del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, nella seduta del 23 aprile 2020, sulla base della documentazione istruttoria presentata dalla Soprintendenza di Milano con nota prot. n. 3540 del 4 febbraio 2020, conclude con esito negativo il procedimento di verifica dell'interesse culturale.

Il Segretariato regionale notifica il provvedimento di esclusione al Comune di Milano il 20 maggio 2020, con nota prot. n. 2705-P SR-LOM oggetto della presente richiesta di impugnazione.

La notizia è pubblicata con grande evidenza sui mezzi di informazione, che riportano le motivazioni del provvedimento.

San Siro oggi

Lo Stadio di San Siro è uno degli edifici simbolo di Milano e uno degli impianti sportivi più famosi in Italia e nel mondo. Insieme al Duomo, al Castello Sforzesco e al Teatro alla Scala è una delle icone del capoluogo lombardo.

E' formato da tre anelli indipendenti: il primo è stato inaugurato nel 1926 e ampliato nel 1938; il secondo risale al 1955, il terzo al 1990. Come tutti gli impianti sportivi ha subito nel corso del tempo interventi di adeguamento funzionale e impiantistico, conservando però sempre la sua immagine architettonica in rapporto alla città e la valenza di spazio pubblico legato a grandi eventi collettivi: calcio, in primo luogo, ma anche box, rugby e grandi concerti. Lo Stadio è oggi in ottime condizioni conservative, grazie a un intervento di adeguamento funzionale realizzato nel 2016, con un investimento pubblico di oltre 30 milioni di euro, per ospitare la finale di Champions League, l'evento calcistico più importante in Europa, secondo per rilevanza solo alla finale dei Campionati del Mondo di Calcio.

Grazie a questi lavori la UEFA (Union of European Football Associations) ha concesso a San Siro la "Quinta stella", vale a dire il massimo riconoscimento come livello qualitativo di impianto.

Negli ultimi anni San Siro è diventato anche una delle mete turistiche più visitate a Milano, con oltre 350.000 visitatori all'anno.

La demolizione dello stadio costituirebbe quindi anche un grave impoverimento dell'offerta turistica milanese e italiana.

Motivazioni del ricorso

Censure in relazione al procedimento di verifica dell'interesse culturale

Violazione dell'art. 12 comma 2 del Codice e dell'art. 2 comma 1 delle legge 241/90: inerzia dell'Amministrazione

L'art. 12 comma 2 del Codice stabilisce che:

i competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione;

mentre l'art. 2 comma 1 delle legge 241/90 novella:

ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

La normativa vigente pone in luce chiaramente l'obbligatorietà di intervento della Pubblica Amministrazione laddove si ravvisino ambiti nei quali la missione istituzionale ad essa affidata trova ampia applicazione e competenza.

In almeno tre circostanze, relative alla vicenda in questione, dunque, l'Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale, considerato il regime di salvaguardia vigente per

le Proprietà pubbliche, sarebbe dovuta intervenire, tenuto conto delle possibili interferenze tra l'operazione proposta e gli interessi dalla stessa tutelati.

Esse sono:

1. L'evidenza pubblica data a mezzo stampa (sui principali quotidiani nazionali e locali) alle intenzioni delle due società di riqualificazione dell'area di San Siro mediante demolizione dello storico impianto sportivo e realizzazione di una nuova struttura (oltre ad altre e preponderanti funzioni) fin dal 27 marzo 2019, data di pubblicazione della notizia sui principali mezzi di informazione;
2. conferenza dei servizi preliminare sulla proposta delle Società sportive, nella quale l'Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio è intervenuta con alcune valutazioni conferenti, senza tuttavia procedere con l'atto conseguente alle indicazioni fornite, vale a dire l'avvio di un procedimento di tutela.
3. dichiarazione di pubblico interesse dell'intera operazione da parte della Giunta Comunale di Milano in data 8 novembre 2019, circostanza che poneva la questione di un possibile conflitto tra interessi pubblici; quello di riqualificazione urbana, e quello di tutela del patrimonio culturale pubblico.

Ebbene, in nessuna di queste circostanze l'Amministrazione ha ritenuto di dover adempiere al proprio obbligo istituzionale, se non altro per chiarire la situazione e fugare ogni possibile criticità connessa all'operazione, anche in termini di efficacia dell'azione amministrativa, avviando d'ufficio – come da propria prerogativa – il procedimento di verifica dell'interesse culturale, né invitando con sollecitudine il Comune a presentare la richiesta, nell'ottica di una leale collaborazione tra enti.

La verifica dell'interesse culturale, infatti, costituisce atto propedeutico a qualsiasi altro atto amministrativo e tecnico, nel caso di proprietà pubbliche, ancor più se si pensa che tra le opzioni ipotizzate figurava anche una possibile alienazione dello stadio a favore delle due società.

E' utile infatti ricordare il regime di temporanea inalienabilità a cui sono soggetti gli immobili di proprietà pubblica di esecuzione ultrasettantennale fino al termine del procedimento di verifica dell'interesse culturale, per il combinato disposto degli articoli 12 e 54 comma 2 del Codice.

Sarebbe stato quindi opportuno avviare con la massima urgenza la verifica al fine di stabilire un quadro giuridico certo dell'immobile e delle sue possibilità di trasformazione o anche solo di alienazione, che avrebbe potuto – in caso di autorizzazione – contenere delle condizionalità.

Non da ultimo, un comportamento proattivo da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela sarebbe dovuto scaturire anche dalla mera considerazione della prossimità dello stadio a due ambiti già sottoposti a tutela - quello del Quartiere Ippico di San Siro (Decreto Soprintendenza Regionale 8 luglio 2004) e quello dell'Ippodromo del Trotto (Decreto 29 settembre 2017) – in relazione ai quali una riqualificazione generale del comparto avrebbe senz'altro dovuto essere opportunamente gestita.

La verifica è stata invece avviata in maniera tardiva, alla stregua di un semplice atto amministrativo obbligatorio ma in sostanza superfluo e intempestivo, a valle di decisioni nel frattempo assunte dalle Società e approvate dal Comune di Milano, senza alcuna autorizzazione da parte degli organi preposti alla tutela con un evidente condizionamento delle determinazioni da assumere, per non esporre la Pubblica Amministrazione al rischio di contrastare legittimi affidamenti nel frattempo consolidatisi.

Censure sul merito del provvedimento

Carenza di istruttoria e carenza di motivazioni a sostegno del provvedimento. Incongruenza e disomogeneità dell'Amministrazione.

Le valutazioni circa l'interesse culturale rivestito dallo stadio Meazza risultano parziali ed incomplete, visto che la definizione di "culturale" può riferirsi a diverse categorie di interesse, come specificato dal Codice (storico, storico-artistico, archeologico, architettonico, antropologico, archivistico, librario, etc.) e che le valutazioni riportate nel provvedimento riguardano solo una parte dell'edificio e non l'edificio nel suo complesso.

Il provvedimento del 20 maggio 2020, invece, contiene unicamente una valutazione concernente l'eventuale interesse "artistico" o "storico-artistico" rinvenibile nell'oggetto del provvedimento, limitandone - per requisito di legge - l'applicabilità alla parte di edificio la cui esecuzione risale a oltre settant'anni (il primo anello), senza prendere in considerazione la molteplicità di altri possibili profili di interesse culturale messi a disposizione dal Codice e che potrebbero riguardare l'intero immobile.

Questo appare evidente leggendo le motivazioni dell'atto conclusivo:

le persistenze dello stadio originario del 1925-'26 e dell'ampliamento del 1937-'39 risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento e ampliamento (...). Le stratificazioni, gli adeguamenti e ampliamenti fanno dello stadio – come oggi percepibile nel suo insieme – un'opera connotata dagli interventi del 1953-'55, oltre a quelli del 1989-'90, nonché dalle opere successive al Duemila, ovvero un'architettura soggetta a una continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza e ai diversi adeguamenti normativi propri della destinazione ad arena calcistica e di pubblico spettacolo.

Di fatto la Commissione regionale si limita a ratificare l'istruttoria della Soprintendenza (nota del 4 febbraio 2020, prot. n. 1337), circoscrivendo la propria valutazione alla parte ultrasettantennale (il primo anello), ritenuta non meritevole di tutela perché "residuale" rispetto agli ampliamenti successivi del 1953-55 e del 1989-90 (secondo e terzo anello).

Sarebbe quindi solo la ridotta dimensione del primo anello rispetto agli ampliamenti successivi a motivare la definitiva esclusione dal regime di tutela, non già la sua mancanza di elementi di interesse architettonico o storico, non chiaramente esplicitati nel testo.

Questa motivazione appare in aperta contraddizione con quanto espresso dalla stessa Soprintendenza di Milano nella citata Conferenza di Servizi del 4 ottobre 2019, quando aveva ipotizzato un possibile interesse per il secondo anello, le cui strutture erano state definite "degne di considerazione", mentre nel provvedimento della Commissione regionale rendono "residuale" il primo anello, privandolo di interesse.

La Commissione, venendo meno a quel ruolo di garanzia di "una visione complessiva del patrimonio culturale" fissata con precisione dall'art. 47 del Regolamento del Ministero, non ha approfondito la possibilità di riconoscere allo stadio un interesse storico-identitario o storico-relazionale di cui all'art. 10 comma 3 lettera d) del Codice, applicabile anche senza il requisito della ultrasettantennalità ai beni *immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della*

cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Risulta di palese evidenza come lo stadio Meazza possa annoverarsi senza alcun dubbio tra le *testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni collettive* per il suo riferimento con la storia della cultura sportiva e calcistica, concretizzando un interesse che appare del tutto proporzionato alla storia dell'edificio, così come peraltro è stato riconosciuto dalla stessa Soprintendenza che, nella citata nota del 4 ottobre 2019, aveva definito San Siro *"una icona dello sport calcistico"* e, in quella del 12 aprile 2019, *"un luogo identitario della città ben storicizzato nella sua destinazione"*.

L'interesse ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera d) viene definito *"storico-relazionale"* perché riguarda beni immobili che non hanno interesse in sé, ma per quello che rappresentano. Questo tipo di interesse è chiaramente riconoscibile a un edificio che da quasi cento anni ha ospitato le imprese di due delle maggiori società calcistiche al mondo, insieme a finali delle Coppe europee, a partite dei Campionati del Mondo, ad altri eventi sportivi e collettivi, come concerti indimenticabili: per tutti quello di Bob Marley del 27 giugno 1980.

Non a caso il sito internet www.sansirostadium.com, gestito dalla Società M-I stadio s.r.l. (società paritetica formata da Milan e Inter per la concessione dello stadio dal Comune di Milano), sul quale è possibile prenotare e acquistare i biglietti per visitare l'impianto, presenta San Siro in questo modo: *"entra nella leggenda"*.

Il Ministero deputato alla tutela del patrimonio culturale, inteso in senso ampio e non limitato alla sola dimensione *"artistica"*, non può sottrarsi alla valutazione di tutti i profili di interesse identificabili con un bene immobile come San Siro.

La cosa appare ancor più sorprendente confrontando il verbale della seduta della Commissione regionale del 23 aprile 2020 con il provvedimento di esclusione del 20 maggio 2020.

In seguito all'accesso agli atti, gli scriventi hanno appreso che, durante la seduta della Commissione regionale del 23 aprile 2020 l'arch. Giuseppe Stolfi, Soprintendente per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese ha affermato che: *"ci sarebbero invece i presupposti perché l'amministrazione di tutela considerasse l'esistenza di un profilo di interesse relazionale (art. 10 c. 3 lett. d Codice), certo riconoscibile nel caso in questione"*. Una posizione condivisa anche dalla prof.ssa Rossi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia (*"una valutazione dello stadio Meazza sotto il profilo storico relazionale vada presa in considerazione"*).

Non è pertanto chiaro per quale motivo la Commissione regionale non abbia voluto approfondire questo possibile profilo di interesse, evidenziato in maniera precisa durante la seduta, concludendo la verifica con una dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera d) estesa all'intero impianto oppure invitando la Soprintendenza ad avviare con urgenza apposito e autonomo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13.

Sussiste poi un profilo di coerenza ed omogeneità dell'azione di tutela che non è stato perseguito dagli organi periferici di tutela.

Il comma 2 dell'articolo 12 del Codice prescrive che la verifica dell'interesse culturale debba essere effettuata sulla base di *"indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero al fine di assicurare uniformità di valutazione"*.

Un principio che è diventato ancora più evidente in seguito all'introduzione della Commissione regionale come soggetto che verifica i beni culturali. L'attuale Regolamento all'articolo 47 precisa infatti che la Commissione *"coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale"*.

La decisione notificata il 20 maggio 2020 non tiene invece conto di quanto è stato fatto dal Ministero in casi simili, anche in Lombardia e a Milano, contraddicendo un'attività di tutela degli stadi e degli impianti sportivi del Novecento databile almeno ai primi anni Ottanta del secolo scorso.

Sulla base dei dati liberamente consultabili sul portale del Ministero *"vincolinrete.it"*, risultano infatti sottoposti a tutela i seguenti stadi, due dei quali situati nel territorio della Lombardia:

- Roma, Stadio "Flaminio", Decreto 27 settembre 2018;
- Bergamo, Stadio "Atleti Azzurri d'Italia", Decreto 25 luglio 2016;
- Pescara, Stadio "Adriatico", Decreto 17 novembre 2015;
- Torino, Stadio "Olimpico", Decreto 20 marzo 2013;
- Como, Stadio "Sinigaglia", Decreto 31 agosto 1988;
- Bologna, Stadio "Dall'Ara", Decreto del 12 novembre 1986;
- Firenze, Stadio Comunale "Franchi", Decreto del 27 ottobre 1983.

Nel caso specifico di Milano, la verifica dell'interesse culturale di San Siro avrebbe dovuto essere inquadrata e quindi *"armonizzata"*, per usare le parole del Regolamento, con il regime di tutela degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Tra il 2004 e il 2013 il Ministero ha sottoposto a tutela quasi tutti impianti sportivi costruiti tra gli anni Venti e Trenta del Novecento a Milano:

- Quartiere Ippico di San Siro, Decreto 8 luglio 2004;
- Ex Palazzo dello Sport (noto anche come Palazzo delle Scintille), Decreto 11 aprile 2006;
- Centro Balneare "Guido Romano", Decreto 20 gennaio 2012;
- Centro Balneare "Caimi", Decreto 19 ottobre 2012;
- Velodromo Vigorelli, Decreto 3 ottobre 2013;
- Lido, Decreto 30 maggio 2014;
- Tennis Club Milano, Decreto 20 giugno 2017.

I principi di *"armonizzazione dell'attività di tutela"* richiamati dal Regolamento appaiono quindi del tutto disattesi nel caso di San Siro, che è al tempo stesso lo stadio di calcio più importante costruito in Italia nel Novecento e l'impianto sportivo più noto nel contesto milanese.

In un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» il 19 luglio 2019 l'architetto Alberto Artioli, Soprintendente di Milano dal 2004 al 2014, si esprime infatti in maniera molto chiara: *"sorprende che il Meazza non sia vincolato. Dovrebbe esserlo, per il suo valore storico relazionale. Agli occhi dei cittadini è una icona, è memoria. Altri edifici meno significativi dal punto di vista storico hanno vincoli, l'hanno messo al Vigorelli, e a San Siro no?"*.

L'importanza di San Siro, oltre che da una ricchissima bibliografia, è confermata anche da una scheda di catalogo presente sul Portale dei beni culturali di Regione Lombardia (scheda SIRBeC n. q2010-00049), liberamente consultabile a questo link:

<http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/q2010-00049/?view=ricerca&offset=0>

Si rileva infine come il provvedimento impugnato non contenga alcun richiamo alle targhe commemorative dei trofei vinti da Milan e Inter, presenti sulla facciata della tribuna ovest, e di altre targhe collocate all'interno: quella posta in occasione dell'intitolazione a Giuseppe Mezza da parte del Comune di Milano il 2 marzo 1980, e quella in ricordo di Arpad Weisz, allenatore dell'Inter deportato e ucciso ad Auschwitz, collocata il 27 gennaio 2012.

Per il effetto degli articoli 11 e 50 del Codice è vietato, senza l'autorizzazione della Soprintendenza, il distacco di queste targhe, che peraltro testimoniano ulteriormente il valore storico relazione dello stadio.

Per quanto riguarda le targhe sulla facciata ovest è inoltre importante sottolineare un'altra discrepanza tra il verbale della Commissione regionale del 23 aprile 2020 e il provvedimento conclusivo.

La prof.ssa Rossi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia, aveva infatti invitato la Commissione a porre attenzione su queste targhe, ipotizzando un altro profilo di tutela, affermando che: *"si tratta di un 'archivio di scritture esposte', sedimentatesi negli anni successivi alla realizzazione del secondo anello e proseguita anche oltre il cantiere degli anni Novanta, secondo modalità omogenee per forma e contenuto, esplicitamente prodotte per la fruizione pubblica, come dimostra l'affaccio della tribuna sul piazzale, in posizione ben visibile e a favore di luce naturale".* Aggiungendo *"che si debba segnalare al Comune che, in quanto archivio pubblico esposto, quella parte è ex se sottoposta ai divieti e agli obblighi relativi agli archivi pubblici (...) anche in considerazione che uno dei progetti di rifunzionalizzazione sembra prevedere lo smembramento del complesso delle targhe e il loro riposizionamento a nord e sud della struttura, coerentemente con la tradizionale 'assegnazione' delle curve alle due squadre locali. I lavori degli anni Novanta hanno invece lasciato inalterata questa parte e alcune targhe sono state affisse in quella sede anche dopo quell'intervento. Ciò conferma la percezione del luogo e dell'archivio esposto come vero e proprio 'archivio dello stadio Meazza', recando esso la traccia scritta memorativa (cioè permanentemente generativa di memoria pubblica, in quanto sedimentatosi per una permanente fruizione pubblica e sociale) delle glorie sportive internazionali che vi si sono celebrate e confermandone il valore di testimonianza del pubblico sentire quel luogo specifico come la radice identitaria dello stadio.*

Di questi obblighi conservativi di legge, a carico del Comune di Milano, che sarebbero del tutto coerenti con un provvedimento di tutela ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera d), non c'è invece riscontro nel provvedimento conclusivo del 20 maggio.

Oltre a quanto sopra esposto ci permettiamo di far notare quanto segue:

1. Il provvedimento impugnato, nel negare la sussistenza di qualsiasi vincolo, non pone neanche nessuna condizione a contorno, come ad esempio quella richiamata nella relazione della stessa Soprintendente Arch. Ranaldi (Allegato 2 – prot. 3540-P SABAP-MI del 12/04/2019 dove cita espressamente che "si ritiene che la collocazione attuale debba essere confermata nelle previsioni progettuali di codesta Amministrazione". Un'indicazione sulla necessità che un eventuale nuovo stadio sia realizzato esattamente sullo stesso sedime dell'esistente, questo anche in virtù del contesto di immobili vincolati nel suo intorno. Principio ripreso e ribadito nella relazione di istruttoria della stessa soprintendente Arch. Ranaldi prot. 1337 del 4 febbraio 2020 (Allegato 3)
2. Risulta di difficile interpretazione anche la chiusura del sopracitato documento laddove si richiede, sottolineandolo, che: "le previsioni di massima e le linee di indirizzo dei progetti sullo Stadio debbano essere condivise e sottoposte alle valutazioni preliminari di questa

Soprintendenza" in un ipotizzato " spirito di leale collaborazione e di consuetudine nei rapporti con codesto Comune di Milano".

Una richiesta che, se non supportata da un provvedimento di tutela non ha nessun valore né può essere, con tutta evidenza, richiamato o richiesto.

Conclusioni

Si chiede pertanto a codesta spettabile Direzione Generale di annullare per le motivazioni suesposte il provvedimento negativo del 20 maggio 2020 del Segretariato regionale per la Lombardia, e di avviare con la massima urgenza, sulla base dei poteri di avocazione e sostituzione concessi dal Regolamento (articolo 16, comma 1), il procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera d) e 13 sull'intero stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, al fine di evitare la perdita di uno dei simboli dell'Italia.

Milano, 18 giugno 2020

Mariolina De Luca Cardillo



Andrea Bonessa



Allegati

1. Provvedimento conclusivo del 20 maggio 2020, prot. 2705-P SR-LOM
2. Nota della Soprintendenza di Milano del 12 aprile 2019, prot. n. 3540-P
3. Relazione istruttoria della Soprintendenza di Milano, prot. 1337-P del 4 febbraio 2019
4. Verbale seduta Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 23 aprile 2020
5. Delibera Giunta del Comune di Milano 8 novembre 2019, n. 1905
6. Copia Documento Mariolina De Luca Cardillo
7. Copia Documento Andrea Bonessa

Per Comunicazioni Arch. Andrea Bonessa T. 339 22 63 340 mail andrea@bonessa.it